



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 6 (Atto di Ginevra)

internazionale

(1) [Verifica della correttezza formale da parte dell'Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l'Ufficio internazionale procede con l'iscrizione della denominazione di origine, o dell'indicazione geografica, nel registro internazionale. (2) [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale e' la data in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale. (3) [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell'eventualita' in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni: (i.) l'indicazione dell'autorita' competente o, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti; (ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii); (iii.) la denominazione di origine, o l'indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale; (iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica; la data della registrazione internazionale e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ultima delle informazioni mancanti. (4) [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne da' tempestiva notifica all'autorita' competente di ciascuna parte contraente. (5) [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]

a) Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all'articolo 15 o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all'articolo 18.

b) Una parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla

scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

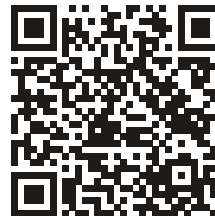
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it